

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura definitiva del Circolo Ricreativo [redacted], con sede in Catanzaro, [redacted].

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 17 DEL 25/06/2020

Cod. Profilo 135847

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- la [redacted] nata a [redacted], è stata destinataria dell'avvio di procedimento prot. n. 29956 del 31.03.2020, al quale si fa espresso rinvio, scaturito a seguito della comunicazione dell'esito di un sopralluogo effettuato della Questura di Catanzaro, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale presso il Circolo ricreativo denominato [redacted]", ubicato in via [redacted] di cui la medesima [redacted] risulta essere Presidente;
- nel corso del suddetto sopralluogo sono state riscontrate alcune anomalie tra le quali:
  - la gestione a cura di tale sig.ra [redacted], non legata da alcun rapporto associativo con il Circolo di che trattasi, di una rivendita di tabacchi lavorati all'interno dei locali in cui insiste il medesimo Circolo, giusta autorizzazione n. 44 rilasciata dall'Ufficio Monopoli per la Calabria – Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro;
  - carenze igienico sanitarie per la qualcosa gli Ispettori Sanitari appartenenti all'Azienda Sanitaria Provinciale Ufficio S.I.A.N. di Catanzaro, vista la competenza in materia, hanno provveduto ad adottare i consequenziali provvedimenti;
- ai fini dell'istruttoria della pratica si è proceduto anche all'esame del fascicolo dell'interessata e non sono stati rinvenuti i seguenti documenti: 1) copia dell'atto costituivo, 2) copia dello Statuto, 3) elenco aggiornato dei soci, 4) rinnovo affiliazione;

DATO ATTO che con l'avvio di procedimento in parola, notificato all'interessata a cura della Polizia Locale in data 02.04.2020, è stato chiesto:
- di fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dagli accertatori in fase di sopralluogo stante la presenza di una attività produttiva all'interno del Circolo esercitata da un soggetto senza alcun tipo di rapporto col medesimo Circolo;
- di produrre copia degli atti non rinvenuti all'interno del fascicolo descritti in precedenza e il layout dello stato dei locali;

RICHIAMATI:
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2183 del 7 aprile 2009 che richiamando la circolare dei Monopoli di Stato del 25 giugno 1997 ha individuato i pubblici esercizi presso i quali può essere istituito un 'patentino' e, quindi, esercitare l'attività di rivendita di tabacchi non prevedendo tra questi i circoli ricreativi e dopolavoristici;
- il D.M. n. 38/2013 il quale:
  - all'art. 1 individua le modalità di vendita al pubblico dei tabacchi che può essere effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini;
  - individua gli esercizi presso cui può essere effettuata la vendita dei tabacchi senza indicare i circoli ricreativi;

TENUTO CONTO che:
- all'interno del circolo privato di che trattasi viene svolta "la gestione della rivendita di tabacchi lavorati" classificabile in attività produttiva a tutti gli effetti la cui licenza risulta, secondo quanto accertato dagli organi di controllo, essere intestata a soggetto diverso rispetto al Presidente del Circolo medesimo;
- l'accesso nei circoli privati non può essere consentito ad un pubblico indiscriminato per cui la condizione di accertata promiscuità non consente il rispetto di tale norma;

CONSIDERATO che:
- non sono pervenuti scritti difensivi, entro i termini assegnati, atti a contestare l'applicazione del provvedimento di chiusura del Circolo Ricreativo [redacted] rappresentato dalla suddetta sig.ra [redacted];
- risulta evidente l'assenza delle condizioni e degli atti propedeutici che consentono lo svolgimento dell'attività di circolo ricreativo;

-. l'avvio e l'esercizio di qualunque attività è soggetta, tra l'altro, al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi nonché alle specifiche norme di settore rispetto all'attività che si intende intraprendere;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali ovvero alla chiusura del procedimento prot. 29956 del 31.03.2020 con l'adozione della presente ordinanza;

VISTA la L. 287/91;
VISTA il D.P.R. 235/01;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTA la L. 689/81;
VISTA la L. 241/90;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

per quanto sopra esposto

ORDINA

alla sig.ra [redacted], nata a [redacted], nella sua qualità, la chiusura definitiva del Circolo Ricreativo [redacted]", con sede in Catanzaro, [redacted],;

DISPONE

la notifica della presenta ordinanza:
- alla sig.ra [redacted] Via [redacted] -

la trasmissione della presenta ordinanza:
- al Comando Polizia Locale –
- alla Questura di Catanzaro Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale –
- all'ASP di Catanzaro S.I.A.N. –
- Agenzia Dogane e Monopoli

Il Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Ufficio P.E. Istruttore Dir.vo
Patrizia Cuccurato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 135847